



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



Circolare n. 237

Cormano, 21 maggio 2020

Studenti e famiglie

Sito web

**Oggetto: ordinanza ministeriale numero 11 del 16 maggio 2020.**

L'OM 11 del 16/5/2020, basata su un decreto legge convertito in legge, ha ridisegnato - limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 - la valutazione nel primo ciclo.

Alcuni commi sono di particolare interesse:

**Criteri di valutazione:** Articolo 2 comma 2: il Collegio "integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa". I criteri verranno deliberati nella riunione del Collegio del 28/6 e saranno successivamente pubblicati sul sito del "Manzoni".

**Ammissione alla classe successiva:** Articolo 3 comma 2: "Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo [62/2017". In altre parole: quest'anno le non ammissioni non sono previste, salvo i casi previsti dall'articolo 3 comma 7 ("Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva") e dall'articolo 3 comma 8 (gravi sanzioni disciplinari).

**Per facilità di lettura** trascrivo di seguito i commi del dlgs 62/2017 che sono sospesi per quest'anno:

- **3-3 (scuola primaria):** "I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
- **5-1 (scuola secondaria):** "per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale".
- **6-2 (scuola secondaria):** "Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo".
- **6-3 (scuola secondaria):** "Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.

- **6-4 (scuola secondaria)** “Nella deliberazione di cui al comma 6-2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

**A differenza degli anni passati, le insufficienze devono comparire:** Articolo 3 comma 4: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”.

**Piano di recupero per gli studenti con insufficienze:** Articolo 3 comma 5: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.

**Certificazione delle competenze:** Articolo 3 comma 6: “Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto”. In altre parole, la certificazione di competenze è identica a quella degli anni passati tranne che per le parti riferite alle prove INVALSI (previste per l’appunto dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del 742).

**Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato:** Articolo 6:  
“1 - Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi [omissis] i docenti contitolari della classe [scuola primaria] o il consiglio di classe [scuola secondaria] predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

2 - I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3 - Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4 - Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5 - Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6 - Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.”

L'articolo 6 sembra prevedere una ripresa dell'attività didattica ordinaria fin dal 1° settembre 2020. Se questa sia davvero la data di ripresa delle lezioni, se a distanza o in presenza, e - se in presenza - con quali procedure di sicurezza è argomento che non affronto in questo momento dato che è ancora troppo presto per esprimere valutazioni.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

